

**DECRETO MIUR 22 OTTOBRE 2004, N. 270**  
**MODIFICHE AL REGOLAMENTO RECANTE NORME CONCERNENTI L'AUTONOMIA DIDATTICA DEGLI**  
**ATENEI, APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E**  
**TECNOLOGICA 3 NOVEMBRE 1999, N. 509.**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre è stato pubblicato il **Decreto MIUR 22 ottobre 2004, n. 270** recante **modifiche al DM n. 509 del 1999**, concernente l'autonomia didattica degli Atenei e la struttura dell'ordinamento universitario. Le differenze con il DM n. 509 sono notevoli; di seguito si fornisce pertanto un'**elencazione** delle **novità** apportate e delle **differenze**, mediante un **raffronto articolo per articolo** dei due decreti ministeriali.

La prima novità da considerare è la **sostituzione**, operata dal **DM n. 270**, della **laurea specialistica (LS)** con la **laurea magistrale (LM)**, quindi tutte le volte che nel DM 509 si faceva riferimento alla laurea specialistica, automaticamente nel DM n. 270 ci si riferisce alla laurea magistrale.

#### **Articolo 1 (Definizioni)**

Nell'articolo 1, la prima differenza è alla **lettera h)**: nel **DM 509** il riferimento normativo era il **decreto ministeriale 23 giugno 1997** (G.U. n. 175 del 29 luglio 1997), mentre nel **DM attuale** il riferimento è rappresentato dal **decreto ministeriale 4 ottobre 2000**, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000. I due decreti riguardano entrambi la rideterminazione dei **settori scientifico-disciplinari**.

L'**art. 2 (Finalità)** non presenta differenze;

#### **Articolo 3 (Titoli e corsi di studio)**

L'art. 3 dell'attuale decreto, al **comma 1**, fa riferimento alla **laurea magistrale (L.M.)**, mentre nel DM 509 si faceva riferimento alla **laurea specialistica (LS)**; questa differenza, come detto sopra, vale per il provvedimento nel **suoi complesso**.

Il **comma 5** dell'art. 3 presenta una versione totalmente nuova: **"L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali, regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4"**.

Il **comma 6** dello stesso articolo ha la **stessa formulazione** del decreto 509, con la sola differenza della laurea magistrale al posto della laurea specialistica: **"Il corso di laurea magistrale (nel DM 509 si parlava di specialistica) ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici"**.

#### **Articolo 4 (Classi di corsi di studio)**

L'art. 4 presenta una significativa **differenza** rispetto al DM 509 nel **comma 2**, poiché incide sul **potere di iniziativa delle Università**: la nuova versione è **"Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative"**, mentre nel DM 509 si disponeva che le **"modifiche o istituzioni di singole classi possono essere proposte dalle università"**.

Il **comma 3** presenta la stessa formulazione, con l'aggiunta, nel DM n. attuale, della parte finale **"e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'articolo 11, comma 8"**.

E' stato **aggiunto interamente il comma 4**, che nel DM 509 non era previsto; esso recita: **"In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con decreto del Ministro, sentito il CUN, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi"**.

#### **Articolo 5 (Crediti formativi universitari)**

L'articolo 5 presenta una prima differenza al **comma 1**, poiché nella nuova versione si parla di **"25 ore di impegno complessivo per studente"** mentre nel **DM 509** si parlava di **"25 ore di lavoro per studente"**.

Anche il **comma 3** dell'attuale decreto presenta una nuova versione: **"I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale"**. La precedente versione era: **"I decreti ministeriali determinano, altresì per ciascuna classe di corsi di studio....."**.

#### **Articolo 6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio)**

L'articolo 6, al **comma 2**, si riferisce, nella nuova versione, alla laurea magistrale e presenta una **parte finale completamente nuova**: **"Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuti idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero**

*programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi".*

Anche il **comma 3** presenta una differenza nella parte finale, con la nuova versione che recita: *".....fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'art. 11, comma 7, lettera a), per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali"*, mentre nel DM 509 non si faceva alcun riferimento a tali corsi né alle professioni.

#### **Articolo 7 (Conseguimento dei titoli di studio)**

L'art. 7 contiene differenze riguardo i **crediti**; il **comma 2** è completamente diverso e recita: *"Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti"*, mentre nella precedente versione si parlava di *"laurea specialistica e di 300 crediti"*.

Il **comma 3** presenta la stessa formulazione, a parte il riferimento ai 300 e 360 crediti necessari per il diploma di specializzazione, contenuto nel DM 509 ed **eliminato** nel nuovo provvedimento.

#### **Articolo 8 (Durata dei corsi di studio)**

Il **comma 2** dell'art. 8 presenta la solita sostituzione della laurea specialistica con la laurea magistrale e contiene inoltre un riferimento all'art. 6, comma 3, del decreto stesso, che non era previsto nel DM 509: *"Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, ....etc."*

#### **Articolo 9 (Istituzione e attivazione dei corsi di studio)**

L'art. 9 è **profondamente diverso** nella nuova formulazione ed è molto importante perché si attua, è **operativo** a partire **già dal corrente anno accademico 2004-2005**. Il **comma 1** del nuovo DM 270 recita *"I corsi di studio di cui all'art. 3 sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'art. 11 e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario"*, mentre nel DM 509 si faceva riferimento al DPR 27 gennaio 1998, n. 25.

Il **comma 2** dispone: *"Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati."* La formulazione è del tutto diversa, si parla di "apposite" anziché di "autonome" deliberazioni delle Università, ci si riferisce al decreto del Ministro, alla relazione favorevole del Nucleo di valutazione, elementi assenti nel testo precedente.

Anche il **comma 3** è del tutto riformulato: *"L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale."*

Il **comma 4**, contenuto nel DM 509, è stato invece **eliminato**.

#### **Articolo 10 (Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi)**

L'articolo 10 presenta anch'esso una formulazione del tutto **nuova**, poiché al **comma 1** parla di *"Classe di corsi di laurea"*, anziché di *"Classe di corsi di studio"* previste nel DM 509; inoltre le **tipologie elencate** dal comma 1 stesso **non sono più sei**, come disposto dal precedente decreto, **bensì soltanto due**, corrispondenti alle **lettere a) e b)** del DM 509. Anche gli altri commi sono stati rivisti e attualmente presentano tale versione:

**Comma 2:** *"I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi."*

**Comma 3:** *"I decreti di cui al comma 1 determinano, altresì, il numero minimo di CFU necessario per l'istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati."*

**Comma 4:** *"I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali"*

**Comma 5:** "Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:

- a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
- d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
- e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni".

#### **Articolo 11 (Regolamenti didattici di ateneo)**

L'art. 11 presenta una differenza rispetto al testo precedente nel **comma 2**, poiché è stato eliminato il riferimento all'articolo 17, comma 95, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il **comma 4** contiene un'aggiunta: "...con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali".

Il **comma 7** presenta, nella nuova versione, l'inserimento di una **nuova lettera a)** che dispone: "Ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'art. 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi."

Le altre lettere non hanno subito modifiche.

#### **Articolo 12 (Regolamenti didattici dei corsi di studio)**

L'articolo 12 non presenta alcuna differenza.

#### **Articolo 13 (Disposizioni transitorie e finali)**

L'articolo 13 contiene le **norme transitorie**, è articolato in **7 commi** che dispongono:

**Comma 1:** "Il presente decreto sostituisce il decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509."

**Comma 2:** "Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'art. 10, recanti la modifica delle classi dei corsi di studio vigenti, entro i termini stabiliti dai decreti medesimi, sentita la CRUI". (il riferimento alla CRUI è nuovo, non era presente nel DM 509)

**Comma 3:** "Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3 e all'art. 9 si applicano a decorrere dall'anno 2004-2005".

**Comma 4:** "In via di prima applicazione del presente regolamento e comunque non oltre la determinazione delle nuove classi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del comma 1, le università possono ridefinire, ad eccezione dei corsi di studio di cui all'articolo 6, comma 3, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio già istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11 ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2 e 11, comma 7, lettera a) del presente regolamento. Gli ordinamenti didattici stessi sono rideterminati sulla base dei settori scientifico-disciplinari, già ricompresi nelle classi dei corsi di studio di cui al comma 1, in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento."

**Comma 5:** "A seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di cui al comma 1, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti".

**Comma 6:** *"Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle universita' per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, com-ma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le universita', qualunque ne sia la durata."*

**Comma 7:** *"A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509."*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.